

*Risultati della didattica sulla ripartizione
del Fondo per il Finanziamento Ordinario
(FFO)*

*Vincenzo Zara
Università del Salento*



Finanziamento statale alle Università

L'art. 5 della legge n. 537 del 1993 condensa il finanziamento statale alle Università in tre capitoli distinti:

- A) Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università (FFO)
- B) Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche
- C) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario

In base alla legge 537/93, *il FFO è suddiviso in due quote:*


- una *quota base*, suddivisa tra gli atenei in maniera proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo stato per ciascun ateneo
- una *quota di riequilibrio*, da ripartirsi in base a criteri ministeriali, stabiliti sentiti il CUN e la CRUI, in relazione al costo standard di produzione dello studente e ad obiettivi di qualificazione della ricerca

La stessa legge stabiliva una diminuzione progressiva della quota base ed un aumento almeno proporzionale della quota di riequilibrio


Quota di riequilibrio

Il confronto tra *FFO "storico"* e *FFO "teorico"* (calcolato in base al modello) consentiva di individuare situazioni di "sovrafinanziamento" e di "sottofinanziamento"

Primi anni di applicazione




grandi disparità



interventi di "**accelerazione del riequilibrio**" nei confronti delle istituzioni particolarmente sottofinanziate, utilizzando somme derivanti dalle risorse aggiuntive annualmente disponibili

Quota di riequilibrio



Gli squilibri nel finanziamento del sistema universitario
Ricavato da: CNVSU (DOC 01/04)

2004

DOC 1/04

**Proposte per la costruzione di un nuovo modello
per la ripartizione "teorica" del FFO
alle università statali**



Modello CNVSU (Doc 01/04)

A ciascun ateneo viene assegnato un "peso" in relazione al sistema di tutte le università, in proporzione al quale viene calcolato l'ammontare del finanziamento da assegnare

Per calcolare tale peso si valutano 4 voci differenti, secondo le seguenti proporzioni:

- **30%** - domanda da soddisfare, misurata in base al numero di studenti iscritti ed alle loro caratteristiche
- **30%** - risultati dei processi formativi, misurati in termini di CFU acquisiti/anno
- **30%** - risultati delle attività di ricerca scientifica
- **10%** - incentivi specifici, una sorta di "una tantum"

Applicazione del modello nel 2007

DOMANDA DA SODDISFARE

Sono stati presi in considerazione *tutti gli iscritti "regolari" ai corsi di studio (vecchio e nuovo ordinamento). Per i corsi di I livello e di II livello a ciclo unico vengono sottratti gli immatricolati.* Il risultato è ponderato per eliminare il diverso effetto della durata del corso.

Pesi differenti a seconda della classe di appartenenza

Gruppo	Peso
A	5
B	3,5
C	2
D	1
Professioni sanitarie	2,5
Sc. della formazione primaria	2

DOMANDA DA SODDISFARE

Due fattori correttivi

Fattore **requisiti minimi** = $\frac{\text{n. corsi in regola con i requisiti minimi}}{\text{totale corsi attivi nell'ateneo}}$

Fattore **qualità**, stabilito in base al numero di CdS che dispongono di almeno due degli elementi seguenti:

- 1) un *sito web con informazioni specifiche e dettagliate*
- 2) un nucleo stabile di *docenti garanti* (individuato e reso pubblico)
- 3) un *sistema di valutazione della qualità diverso dalla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti*

DOMANDA DA SODDISFARE

Alcuni esempi di fattori correttivi

Fattore **requisiti minimi**:

0.71; 0.75; 0.76; 0.77 (2); 0.80

Questo fattore ha inciso molto nel calcolo della domanda

Fattore **qualità**:

0.54; 0.55; 0.63; 0.64; 0.72; 0.75; 0.76

Questo fattore, invece, ha inciso di meno in quanto è stata effettuata una normalizzazione tra 0.95 e 1.0

RISULTATI DEI PROCESSI FORMATIVI

- *CFU acquisiti da iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica*

2/3

- *laureati* nell'anno solare, (esclusi i laureati di CdS II livello non a ciclo unico), pesati in base al ritardo nel conseguimento del titolo. Il risultato è ponderato in relazione alla durata del corso

1/3




RICERCA

Potenziale di ricerca: somma unità di personale impegnato in ricerca

	Peso
Docente di ruolo	1
Assegnisti di ricerca (mesi/uomo)	0,6
Iscritti a corsi di dottorato	0,8
Personale tecnico (qual. D ed EP)	0,8

Vengono applicati **due fattori correttivi:**
un fattore moltiplicativo
un fattore additivo



RICERCA

1) **fattore moltiplicativo** = media fra:

- tasso di successo PRIN (**F-PRIN**), calcolato prendendo in considerazione i risultati del triennio precedente
- risultati ottenuti dal CIVR (**F-CIVR**). I prodotti vengono pesati:

Valutazione	Peso	Valutazione	Peso
Eccellente	1,0	Accettabile	0,6
Buono	0,8	Limitato	0,2


F-CIVR è uguale al rapporto fra il numero di prodotti "pesati" ed il numero di prodotti presentati. Il risultato viene standardizzato in base al valore medio riscontrato negli atenei considerati

RICERCA

2) **fattore additivo** = capacità di attrarre **finanziamenti esterni**

totale finanziamenti esterni, espresso in Keuro
50 Keuro (costo presunto annuale di un ricercatore)

Quindi il **potenziale di ricerca corretto** sarà dato dal
potenziale di ricerca **moltiplicato per**
il fattore risultante dalla **media fra F-PRIN e F-CIVR**
e sommato al fattore **finanziamenti esterni**



In definitiva...

Incentivi/Disincentivi in termini di risorse

- ↑ È incentivata la crescita degli iscritti regolari
- ↓ Sono disincentivati gli abbandoni
- ↑ È incentivata l'acquisizione di CFU/anno
- ↑ È incentivata la regolarità dei percorsi formativi

viene quindi incentivata
l'efficienza didattica....

La **prima applicazione** del modello è stata effettuata **in via sperimentale**, destinando al riequilibrio una somma molto esigua (**0,5%** del FFO)

Con alcuni aggiustamenti, il modello è stato applicato anche negli anni successivi

2005: somma di 280.000.000 euro destinati ad interventi per il riequilibrio

2006: 250.000.000 euro destinati ad interventi per il riequilibrio

2007: 60.681.122 euro destinati ad interventi per il riequilibrio

FINANZIARIA 2008


(art. 2, commi 428 e 429 legge 244/2007)

Fondo straordinario ad integrazione del FFO:

550 milioni di euro

previsto per il 2008, il 2009 e il 2010

Il Fondo straordinario viene assegnato
previa adozione di un piano programmatico,
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la CRUI



Decreto Interministeriale 30 aprile 2008
(Piano programmatico art. 2, comma 429, Legge 244/07)

criteri assegnazione Fondo straordinario:

- i) fino ad un massimo di 280 milioni di euro per la copertura degli aumenti stipendiali
- ii) 10 milioni di euro quale incentivo in proporzione alla distanza del rapporto del 90% tra spese per personale di ruolo e FFO consolidabile assegnato
- iii) 11 milioni di euro per specifiche Istituzioni (art.2 §431 l. 244/07)
- iv) 20 milioni di euro per l'edilizia, in base ad accordi di programma
- v) 30 milioni di euro per assicurare la gestione della spesa corrente mediante la parziale copertura del differenziale finanziario tra le assegnazioni consolidabili al 31-12-07 e il FFO disponibile per il corrente esercizio

Totale...351 milioni di euro

L'importo residuo, non inferiore a **199 milioni di euro** è così ripartito:

- 1) **80% per applicazione del modello CNVSU** (escluse le istituzioni ad ordinamento speciale)
- 2) **20%** da distribuire per recupero **sottofinanziamento superiore al 3%** per differenza tra FFO consolidabile 2007 e FFO **calcolato in base al modello**

Quindi...

199 M di euro distribuiti in base al modello CNVSU **su un FFO 2008** stanziato di **circa 7,5 miliardi di euro**

2,6%

Nel 2009 (e negli anni successivi), il FFO subirà sensibili tagli
in relazione alla riduzione del turnover

La Legge 133/08 (art. 66, comma 13) prevede, infatti, un taglio di:


63,5 milioni di euro nel 2009

190 milioni di euro nel 2010

316 milioni di euro nel 2011

417 milioni di euro nel 2012

455 milioni di euro nel 2013



Tuttavia, il DL 180/08 (convertito nella Legge 1/09)
modificando il turnover,
reintegra parzialmente il FFO (art. 1, comma 3):

24 milioni di euro nel 2009

71 milioni di euro nel 2010

118 milioni di euro nel 2011

141 milioni di euro dal 2012



Misure per la qualità del sistema universitario

L'art. 2, comma 1, della legge 1/09 prevede, inoltre, che:


Una quota non inferiore al 7% dell'intero importo dell'FFO

(incluso il Fondo straordinario L. 244/07 di 550M)

sarà ripartito ESCLUSIVAMENTE in base a criteri di premialità



Circa 550 milioni di euro



Le modalità di ripartizione saranno definite con Decreto del MiUR, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 marzo 2009, sentiti CIVR e CNVSU

Misure per la qualità del sistema universitario

L'art. 2, comma 1, della legge 1/09 prevede che tali risorse premiali saranno ripartite prendendo in considerazione:

- a) La qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi
- b) La qualità della ricerca scientifica
- c) La qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche

Keywords: Qualità
Efficacia
Efficienza



